

zioni) da ogni rischio di danno alla salute, e considerato come la eventuale riattivazione dell'impianto di incenerimento di San Donnino, ancorchè adeguato alle prescrizioni della delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, non potrebbe giammai garantire in assoluto siffatta tutela;

- CONSIDERATA pertanto la necessità giuridica - e comunque l'assoluta opportunità amministrativa - di confermare l'ordine del giorno adottato dalla G.M. il 16/9/86 e sopra trascritto, nel senso di dismettere in via definitiva il funzionamento dell'inceneritore di San Donnino, anzichè procedere all'adeguamento di esso, ciò che si risolverebbe in una spesa di notevole consistenza ma peraltro inidonea a garantire in assoluto la sicurezza della collettività, ed in particolare quella dei residenti nelle località adiacenti all'impianto di incenerimento;

- CONSIDERATO in particolare che la collocazione dell'impianto, attorno al quale nell'ultimo quindicennio sono sorti notevoli insediamenti residenziali e rilevanti infrastrutture, implica la sommatoria di molteplici cause di inquinamento, cause che peranto non possono, per le esigenze di tutela del "diritto alla salute" dei cittadini, essere aggravate mediante l'eventuale riattivazione dell'impianto di incenerimento;

- RITENUTA, in conseguenza di tutto quanto precede, l'assoluta incompatibilità, urbanistica e sanitaria, del funzionamento dell'inceneritore rispetto al contesto della località ed agli usi abitativi cui la medesima è soggetta;

- RITENUTO, in conclusione, che la proposta di piano provinciale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti possa essere accettata, nell'ambito del territorio